

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

L'Università di Pisa (nel seguito anche "Università") , con Sede in Pisa Lungarno Pacinotti 43 , (C.F.80003670504 PI 00286820501) nella persona del Rettore Pro-tempore Prof. Massimo Augello nato a Catanzaro il 8 luglio 1949 domiciliato ai fini del presente accordo presso l' Università di Pisa Lungarno Pacinotti 43.

E

l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (nel seguito anche "ENEA" o "Agenzia", con Sede in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76 (C.F. 01320740580; p. IVA 00985801000) nella persona del Commissario Ing. Giovanni Lelli, domiciliato ai fini del presente accordo presso la Sede ENEA

PREMESSO CHE

Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali (DiSAAA) dell'Università di Pisa svolge la propria ricerca principalmente nel campo delle Scienze agrarie, Tecnologie alimentari, con particolare riguardo alla valutazione della qualità e della sicurezza d'uso dei prodotti alimentari, ma anche alla valorizzazione della biodiversità e alla valorizzazione e/o tutela delle denominazione di origine, alle Scienze Agro – ambientali, con particolare riguardo alla valorizzazione del verde urbano e del paesaggio.

- l'ENEA attraverso l'Unità Tecnica "Sviluppo Sostenibile e Innovazione del Sistema Agroindustriale (UTAGRI)" è impegnata in attività di ricerca e sviluppo tecnologico per il settore Agroindustriale, con obiettivi di innovazione del sistema produttivo nazionale per ottenere prodotti alimentari competitivi con processi più sostenibili e più efficienti in termini energetici
- ENEA-UTAGRI dispone di laboratori di chimica analitica per condurre attività di ricerca e sviluppo su nuove metodologie, sensori e microsistemi per:
 - L' individuazione di contaminanti alimentari e fonti di contaminazione,
 - La caratterizzazione e qualificazione degli agroecosistemi
 - La valorizzazione dei prodotti alimentari e la dimostrazione oggettiva della loro qualità
- l'Università e l'ENEA hanno espresso la comune volontà di instaurare una collaborazione per condurre programmi collaborativi di ricerca e/o formazione nel settore dello sviluppo sostenibile del settore agroindustriale

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2 (Oggetto)

L'Università e l'Unità Tecnica AGRI dell'ENEA con il presente atto si impegnano a collaborare in attività di ricerca e sviluppo nell'ambito del Progetto *"Innovazione del sistema agroindustriale per qualità delle produzioni agroalimentari e la tutela dei consumatori"* di cui all'**Allegato Tecnico** al presente accordo, costituente parte integrante dello stesso.

Oltre agli scambi scientifici, la collaborazione prevede la formazione congiunta di studenti e giovani ricercatori dell'Ateneo con ospitalità presso l'Agenzia e tutoraggio da parte degli esperti ENEA per tesi di laurea triennali, specialistiche e magistrali, tirocini (sulla base di apposite convenzioni nei termini di legge) e dottorati.

La collaborazione prevede inoltre il supporto didattico degli esperti ENEA per seminari o corsi universitari di pertinenza del progetto, con spese di viaggio e soggiorno del personale dell'Agenzia a carico dell'Università.

Art. 3 (Impegni delle Parti)

Il presente accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti, bensì la messa a disposizione da parte di ciascun contraente delle rispettive risorse (personale, strumentazione, impianti, know-how), necessarie all'espletamento dell'attività progettuale di cui al precedente articolo, così come specificatamente riportate nel già citato **Allegato Tecnico**.

Le Parti, previa attenta valutazione delle rispettive risorse economiche messe a disposizione del Progetto, convengono nel riconoscere la ripartizione della partecipazione al Progetto nella quota del 50 % attribuita all'Università e nella quota del 50 % attribuita all'ENEA, ciò anche ai fini della ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale riferita ai risultati congiuntamente conseguiti.

Per l'immediato collegamento delle attività progettuali del presente accordo con la didattica universitaria di riferimento, l'Ateneo potrà attribuire ad esperti dell'Agenzia, coinvolti nella presente collaborazione, contratti per attività di insegnamento ex art 23, comma 1 della legge 240/2010, senza oneri finanziari aggiuntivi per l'ENEA e con le opportunità e limitazioni di cui alla vigente *"Disciplina ENEA per attività all'esterno dell'Agenzia da parte di dipendenti dell'ENEA"* di seguito riportate nella loro essenza :

- preventiva specifica autorizzazione da parte ENEA;
- possibilità di svolgere le docenze durante l'orario di lavoro ENEA nel limite di 40 ore di lezione per anno accademico;
- riversamento all'Agenzia dell'eventuale compenso attribuito dall'Università all'esperto ENEA;
- contratti per attività di insegnamento per una durata massima di un anno, non rinnovabili per più di due volte nell'ambito della vigenza del presente accordo e comunque in un quinquennio con lo stesso Ateneo;
- rimborsi spese e trattamenti di missione per i trasferimenti presso l'Ateneo, comunque non a carico dell'ENEA.

Art. 4 (Durata e luogo di esecuzione)

Il presente accordo avrà la durata di due anni a decorrere dalla data del suo perfezionamento, con possibilità di rinnovo previo accordo scritto prima della scadenza.

Le attività troveranno svolgimento presso le sedi delle due Parti.

Art. 5 (Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra operante nelle attività oggetto del presente accordo (inclusi i soggetti in formazione presso l'Ateneo). Gli ospiti saranno tenuti a uniformarsi alle regole comportamentali ed alle normative di sicurezza e di prevenzione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, anche con riguardo al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 6 (Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. La Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 7 (Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione del presente accordo, le sedi dell'altra Parte.

Art. 8 (Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Art. 9 (Responsabili di accordo)

La corretta esecuzione del presente accordo sarà assicurata da un Responsabile scientifico nominato da ciascuna Parte:

- per l'Università, la prof.ssa Angela Zinnai (Tel. +39 050 2216632; e-mail: azinnai@agr.unipi.it)
- per l'ENEA, la dr.ssa Giovanna Zappa (Tel. +39 06 3048 3436; e-mail: giovanna.zappa@enea.it)

Agli stessi Responsabili dovranno essere inviate le comunicazioni relative al presente accordo.

Art. 10 (Diritti di accesso alle conoscenze preesistenti)

Il background cognitivo di una Parte messo a disposizione del Progetto (cfr. Allegato Tecnico) è concesso in uso gratuito all'altra Parte solo per la durata e per lo scopo del presente accordo.

Art. 11 (Riservatezza)

Le Parti si impegnano a mantenere e a far mantenere riservate, per 5 anni dalla conclusione del Progetto, ai dipendenti e/o collaboratori ai quali la conoscenza delle informazioni è necessaria per lo svolgimento delle attività del progetto medesimo, tutte le conoscenze non di dominio pubblico.

Art. 12 (Risultati della collaborazione)

Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui al presente accordo, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche di comune interesse porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale /Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote riconosciute nell'ambito del precedente articolo 3, fatti salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca.

Le Parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti.

Le modalità di gestione della co-titolarità verranno fissate con accordi successivi in coerenza con le disposizioni del Codice Civile sulle comunioni patrimoniali.

Fermo restando quanto verrà definito negli accordi di co-titolarità tra le Parti, in caso di opportunità di valorizzazione e trasferimento della proprietà intellettuale ciascuna Parte informerà l'altra tempestivamente per accordarsi per la migliore definizione negoziale.

Resta inteso che se una Parte non intende chiedere a proprio nome la protezione dei risultati, l'altra Parte potrà procedere autonomamente alla domanda di brevetto/registrazione, subentrando in toto ad un eventuale sfruttamento industriale.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui alla presente accordo dovrà essere menzionato l'intervento dell'Università e dell'ENEA quali patrocinanti delle attività in collaborazione.

In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte.

Se tali pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, la Parte ricevente l'informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.

Art. 13 (Recesso)

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a trenta giorni.

Art. 14 (Divieto di cessione)

Il presente accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente.

Art. 15 (Foro competente)

Per qualunque controversia diretta o indiretta che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 16 (Attività negoziale e registrazione)

Le Parti dichiarano espressamente che il presente accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Il presente accordo, redatto in due esemplari originali, sarà registrato in caso d'uso ai sensi di legge.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN FORMA DIGITALE IN DATA 2 SETTEMBRE 2013

UNIVERSITA' DI PISA

Il Rettore

F.to(Prof. Massimo Augello)

AGENZIA NAZIONALE NUOVE TECNOLOGIE,
ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO
SOSTENIBILE ENEA

Il Commissario

F.to (Ing. Giovanni Lelli)

ALLEGATO TECNICO all'accordo di collaborazione tra ENEA e Università di Pisa

Oggetto: *Innovazione del sistema agroindustriale per qualità delle produzioni agroalimentari e la tutela dei consumatori*

Il presente accordo di collaborazione si pone lo scopo di rafforzare ed ampliare attività finalizzate all'innovazione tecnologica, allo sviluppo dell'infrastruttura metrologica, alla valorizzazione e qualificazione degli agroecosistemi ed alla conservazione ed uso sostenibile delle risorse naturali.

Le attività saranno rivolte principalmente a promuovere e tutelare la qualità e sicurezza dei prodotti alimentari, individuando possibili markers di prodotto e/o processo per realizzare un'adeguata tracciabilità delle produzioni agroalimentari di qualità e riguarderanno prevalentemente le misure per la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari. In particolare le attività consisteranno in:

- sviluppo e ottimizzazione di metodologie chimico-analitiche per la qualità e la sicurezza alimentare;
- ideazione e realizzazione di sistemi innovativi di lavorazione delle materie prime (olive, uva, farine, ecc.) per l'ottenimento di prodotti alimentari caratterizzati da migliori caratteristiche composizionali, sensoriali, nutrizionali rispetto ad analoghi prodotti di riferimento;
- individuazione di markers di prodotto e/o processo per contribuire a definire “la carta di identità chimico-nutrizionale, sensoriale e emozionale” del prodotto in esame”;
- valutazione dell'andamento delle cinetiche degradative (es: ossidative) e degli eventuali interventi volti alla limitazione del loro decorso;
- definizione di schede di analisi sensoriale e emozionale per valutare, in via preliminare, la potenziale risposta del consumatore, sia esperto che non addestrato, nei confronti non solo di prodotti di qualità già disponibili sul mercato ma anche di nuova formulazione, sia nella composizione che nelle modalità di imballaggio;
- sviluppo di nuovi metodi e materiali di riferimento (RM) per la qualità delle misure chimiche e biologiche e per la qualificazione e certificazione di processi e prodotti

Nell'ambito delle tematiche sopra indicate saranno inoltre organizzati seminari ed altre attività di formazione/informazione finalizzati a :

- diffusione dei risultati delle ricerche
- formazione di personale specializzato nei settori di interesse

I finanziamenti relativi saranno impegnati nell'ambito dei progetti di ricerca presentati congiuntamente.

A tal fine ENEA metterà a disposizione i laboratori e le competenze di chimica analitica e di metrologia dell'Unità Tecnica Sviluppo Sostenibile e Innovazione del Sistema Agroindustriale (UTAGRI), mentre il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali (DiSAAA) dell'Università di Pisa metterà a disposizione le competenze nel settore delle Tecnologie Alimentari.

Al presente accordo di collaborazione parteciperanno:

per l'Università di Pisa:

Angela Zinnai	professore associato	2 mesi uomo
Francesca Venturi	ricercatore	2 mesi uomo
Assegnista di ricerca 1		2 mesi uomo
Assegnista di ricerca 2		2 mesi uomo

Per l'ENEA:

Giovanna Zappa	dirigente di ricerca	2 mesi uomo
Domenica Masci	primo ricercatore	1 mese uomo
Rosanna Gatti	ricercatore	2 mesi uomo
Claudia Zoani	ricercatore	2 mesi uomo
Antonello Maniello	ricercatore	1 mese uomo